



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*  
*Sede di Chieti*

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli Uffici Scolastici Regionali la competenza «al reclutamento [...] del personale scolastico»;
- VISTO** il T.U. sulla scuola decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO** il D.L. 29 ottobre 2019, n.126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 ed in particolare l'articolo 1;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche -integrazioni;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 con cui il Ministero dell'Istruzione ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie d'Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, regolamentando le procedure per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (convertito con modificazioni dalla Legge n.106 del 23 luglio 2021), con particolare riferimento all'art.59, comma 4, che testualmente dispone:  
*“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*
- VISTO** il D.M.n.242 del 30/07/2021 recante disposizioni ed indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ad ATA della scuola per l'A.S. 2020/2021, adottato in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73;

- VISTA** la circolare n.25089 del 6.08.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione, al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze, ha ritenuto necessario fornire dei chiarimenti per la corretta applicazione delle procedure di cui al D.M.n.242/2021;
- VISTE** le istanze acquisite in via telematica attraverso l'applicazione "istanze on line (POLIS)" dal personale interessato alle nomine a tempo determinato per sedi nell'Ambito Territoriale di Chieti entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
- VISTO** quanto disposto nel D.M.n.242/2021 secondo cui le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione;
- CONDIDERATO** che il Ministero dell'Istruzione con la nota n.25089/2021 precisa che la mancata presentazione dell'istanza per il conferimento delle supplenze comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura, mentre la mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse;
- VISTO** l'elenco dei posti disponibili utili per le nomine a tempo determinato di ogni ordine e grado (di seguito denominate disponibilità) per l'Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, pubblicato sul sito di questo Ufficio [www.istruzionechietipescara.it](http://www.istruzionechietipescara.it) in data 03/09/2021;
- VISTO** la pubblicazione del dodicesimo bollettino di nomine prot. 22636 del 11/11/2021
- VERIFICATE** le incongruenze sull'assegnazione dei posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado ADSS.
- RITENUTO** necessario intervenire in autotutela al fine di non arrecare alcun nocumento ai docenti nominati.
- RITENUTO** di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, nonché ai necessari controlli in merito ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di preferenza;

## **DISPONE**

### **Art.1**

- a) la ripubblicazione in data odierna, sul sito internet dell'Ufficio IV-Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara- [www.istruzionechietipescara.it](http://www.istruzionechietipescara.it) - dell'esito delle individuazioni per il conferimento delle supplenze, a.s. 2021-2022, generato dal sistema informativo del Ministero, relativo al dodicesimo turno di nomina dell'11 novembre 2021, limitatamente alle nomine di ADSS sostegno scuole secondarie di II grado, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate per la provincia di Chieti. I medesimi elenchi specificano altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto;
- b) l'eventuale mancanza dei requisiti per l'attribuzione del contratto, accertata in qualsiasi momento dai dirigenti scolastici, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità;
- c) i dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all'allegato bollettino sono delegati a stipulare i

relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I predetti Dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza;

d) la presa di servizio da parte del personale docente destinatario di proposta di assunzione deve essere effettuata entro e non oltre **SABATO 13 novembre 2021**. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.

## **Art. 2**

Il presente atto pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che nessun'altra comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio agli interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n.241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.

Il Dirigente

**Maristella Fortunato**

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa